

ACCORDI OMOLOGATI E PIANI ATTESTATI: NOTE IVA SENZA LIMITI TEMPORALI

Il Decreto Semplificazioni ha esteso la possibilità di recuperare l'Iva senza limiti temporali anche agli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati e ai piani attestati di risanamento: in questo modo ha reso più appetibile, per i creditori, l'adesione a tali procedure.

L'art. 26 del D.P.R. 633/1972, prima delle modifiche ad esso apportate dal decreto Semplificazioni, stabiliva che nell'ambito di accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati di risanamento, i creditori potevano emettere note di variazione IVA solo nel limite di un anno dalla effettuazione dell'operazione originaria; infatti, l'emissione di note di variazione senza limiti di tempo era ammessa solo per le procedure concorsuali, tra le quali, secondo l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate, non potevano farsi rientrare né gli accordi di ristrutturazione, né tanto meno i piani attestati, considerata la loro natura privatistico-contrattuale e la prevalente finalità di risanamento dell'impresa in crisi. Il limite annuale precludeva di fatto ai creditori la possibilità di recuperare l'IVA, appurato che sono assai rari i casi in cui si riescono a perfezionare accordi di ristrutturazione e piani di risanamento entro un anno dall'operazione originaria; inoltre, il credito in momenti di crisi esiste già prima dell'avvio della procedura. La modifica legislativa facilita sicuramente l'adesione dei creditori a tali procedure, poiché elimina la situazione penalizzante in cui si sarebbero venuti a trovare per effetto del limite temporale: oltre a rinunciare a essere pagati integralmente per consentire il risanamento delle imprese, i creditori avevano anche scarse possibilità di recuperare l'Iva versata. Tuttavia, relativamente ai piani di risanamento, occorre puntualizzare che solo quelli "pubblicati" presso il Registro delle Imprese conferiscono agli aderenti il diritto all'emissione delle note di variazione e, in merito alla pubblicazione, che è solo facoltativa, si può creare un conflitto di interessi tra creditori e debitori. Infatti, i primi possono spingere per rendere pubblici i piani, visto che questa è la condizione che li legittima all'emissione delle note di variazione e, quindi, al recupero dell'Iva; i secondi, cioè i debitori, propendono per la non pubblicità, oltre che per esigenze di riservatezza, anche per evitare il sorgere di debiti IVA. Si rischia quindi che, nonostante la rimozione del limite temporale operata dal decreto Semplificazioni, l'ampliamento delle possibilità di recuperare l'Iva sia limitata a pochi casi. La possibilità di emettere le note di variazione non riguarda comunque i creditori estranei, vale a dire quelli che non hanno aderito all'accordo di ristrutturazione o al piano di risanamento: infatti, dal momento che per essi è obbligatorio il pagamento integrale dei crediti, non si determina alcuna riduzione di base imponibile.

Il diritto al recupero dell'IVA decorre dalla pubblicazione del decreto di omologa, per quanto riguarda gli accordi di ristrutturazione e dal deposito nel Registro Imprese, per quanto riguarda i piani attestati. Infine, è opportuno ricordare che l'estensione del limite annuale non fa venir meno il principio dell'art. 19 del D.P.R. 633/1972, secondo cui il recupero dell'Iva relativa a crediti non incassati non può essere effettuato oltre il termine previsto per l'invio della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto per la variazione in diminuzione.